

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE

ART. 1.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 3. Il Governo.

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministro dell'interno e.

7. 3. Il Governo.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'Ordinamento di Stato Civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 296, e successive modificazioni.

7. 2. Il Governo.

(Approvato in linea di principio)